

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 824/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 825/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 70/97, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia** 4
- Regolamento (CE) n. 826/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 5
- Regolamento (CE) n. 827/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 7
- Regolamento (CE) n. 828/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96 9
- Regolamento (CE) n. 829/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 10
- Regolamento (CE) n. 830/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, recante norme di commercializzazione per gli avocadoi** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 832/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura** 17

2

*(segue)***IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 833/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali	25
Regolamento (CE) n. 834/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti	26
Regolamento (CE) n. 835/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	27
Regolamento (CE) n. 836/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina	30
Regolamento (CE) n. 837/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	31
Regolamento (CE) n. 838/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	33
Regolamento (CE) n. 839/97 della Commissione, del 7 maggio 1997, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di maggio 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada	34

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 824/97 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3030/93⁽¹⁾ ha introdotto il regime comune da applicare alle importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi;

considerando che la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, sarà sufficiente a rispondere alle esigenze d'informazione degli operatori e a metterli al corrente dei paesi che fanno parte dell'OMC;

considerando che, a seguito della decisione 96/386/CE del Consiglio, del 26 febbraio 1996⁽²⁾, concernente la conclusione del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili, e della decisione 96/207/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'applicazione provvisoria, tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di due accordi in forma di verbali concordati che modificano l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista del Vietnam sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento⁽³⁾, è opportuno modificare l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3030/93, per tener conto del nuovo regime d'importazione dei prodotti del folklore e artigianali originari di tali paesi;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3030/93 prevede la possibilità di autorizzare, in circostanze particolari, l'importazione di quantità supplementari; che sembra auspicabile, in base all'esperienza acquisita, chiarire le modalità della sua applicazione; che pare quindi opportuno precisare che le quantità supplementari accordate per un determinato anno contingente o categoria potranno, per esempio, essere dedotte da una categoria o da più categorie di prodotti per l'anno in questione o dal limite quantitativo applicabile alla categoria in questione per l'anno contingente successivo;

considerando che è opportuno precisare che il presente regolamento non prevale sulle disposizioni dell'accordo sui tessili e sull'abbigliamento o su quelle degli accordi bilaterali, nel caso di paesi non membri dell'OMC;

considerando che la licenza d'esportazione deve essere presentata all'autorità competente degli Stati membri per la concessione dell'autorizzazione d'importazione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione; che il mancato rispetto di tale scadenza implica l'impossibilità di importare le merci oggetto della licenza d'esportazione; che sembra tuttavia opportuno consentire l'autorizzazione, in circostanze eccezionali, di una proroga della scadenza per la presentazione delle licenze d'esportazione fino al 30 giugno successivo;

considerando che, a seguito dell'esperienza acquisita nel corso della sua attuazione, è sembrato opportuno apportare talune modifiche al regolamento (CEE) n. 3030/93; che si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione della presente modifica per chiarire e aggiornare la portata di talune disposizioni;

considerando che le modifiche apportate all'elenco dei membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ai dati relativi all'elenco delle autorità nazionali competenti per il rilascio dei documenti d'importazione non giustifica, considerata la loro natura, il ricorso alla procedura di comitatologia prevista dall'articolo 17 di detto regolamento; che la pubblicazione, da parte della Commissione, degli aggiornamenti periodici di tali elenchi nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* risponde a una necessità di semplificazione amministrativa e sembra sufficiente a soddisfare le esigenze di informazione degli operatori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. 275 dell'8. 11. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU n. L 314 del 4. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 153 del 27. 6. 1996, pag. 47.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1996, pag. 1.

1) Il paragrafo 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il presente regolamento si applica alle importazioni:

— dei prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli e altre intese elencati nell'allegato II.

— dei prodotti tessili di cui all'allegato X, originari dei paesi terzi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che per quanto riguarda la Comunità non sono ancora stati integrati nel quadro del GATT 1994, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 o paragrafo 8, dell'accordo (OMC) sui tessili e sull'abbigliamento (ATA).

La Commissione provvede alla pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi membri dell'OMC nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e al suo aggiornamento.»

2) Il paragrafo 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite.»

3) Il paragrafo 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al Brasile, a Hong Kong e a Macao.»

4) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 8

Importazioni supplementari

Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17.

In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo:

— di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3 % del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o

— della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.»

5) Il paragrafo 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

«1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V, subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti secondo la procedura di cui all'articolo 10 sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»

6) Il paragrafo 5 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente testo:

«5. Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.»

7) La frase introduttiva del paragrafo 1 dell'articolo 16 è sostituita dal seguente testo:

«1. La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 5, conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:»

8) L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 20

Il presente regolamento non costituisce una deroga alle disposizioni dell'ATA, per quanto riguarda i membri dell'OMC, o degli accordi, protocolli o intese bilaterali, che legano la Comunità ai paesi terzi elencati nell'allegato II.»

9) Il paragrafo 1 dell'articolo 14 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo:

«1. Nella misura in cui la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha confermato che il quantitativo richiesto è disponibile

- entro il limite in questione, le autorità di tutti gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento.»
- 10) Al paragrafo 4 dell'articolo 14, al paragrafo 3 dell'articolo 21 e all'articolo 26 dell'allegato III si aggiunge il seguente comma:
- «Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.»
- 11) La frase introduttiva del paragrafo 4 dell'articolo 14 dell'allegato III è sostituita dal seguente testo:
- «4. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:»
- 12) Il paragrafo 1 dell'articolo 21 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo:
- «1. Le autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento. Tale scadenza non si applica nel caso dell'Egitto e di Malta. Le autorizzazioni d'importazione, compilate sul formulario conforme al facsimile riportato nell'appendice 1 del presente allegato, sono valide su tutto il territorio doganale della Comunità.»
- 13) La frase introduttiva del paragrafo 3 dell'articolo 21 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo:
- «3. La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:»
- 14) Nell'allegato III, la frase introduttiva dell'articolo 26 è sostituita dal seguente testo:
- «La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:»
- 15) Nell'allegato III è inserito il seguente articolo:
- «Articolo 30 bis
- L'elenco e gli indirizzi delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafo 1, sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.»
- 16) Il paragrafo 1 dell'articolo 31 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo:
- «1. I formulari che devono essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione e i documenti di sorveglianza di cui agli articoli 14, paragrafo 1, 21, paragrafo 1 e 25, paragrafo 3, sono conformi al facsimile della licenza d'importazione riportato nell'appendice 1 del presente allegato.»
- 17) All'articolo 31 dell'allegato III è aggiunto il seguente paragrafo:
- «12. La licenza d'importazione può essere rilasciata con mezzi elettronici se gli uffici doganali interessati hanno accesso a tale licenza tramite rete informatica.»
- 18) L'allegato XI e l'appendice 2 dell'allegato III sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. VAN MIERLO

REGOLAMENTO (CE) N. 825/97 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 70/97, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle importazioni di vini originari della Repubblica di Slovenia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 70/97⁽¹⁾ non si applica alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica federale di Jugoslavia;

considerando che è opportuno estendere alla Repubblica federale di Jugoslavia il regime previsto da tale regolamento,

2) All'articolo 8, paragrafo 2, la cifra «11 725 tonnellate» è sostituita da «21 700 tonnellate».

3) Nell'allegato D, nell'intestazione dell'ultima colonna, dopo «Croazia» sono inserite le parole «Repubblica federale di Jugoslavia».

4) Nell'allegato G, dopo «Croazia» viene aggiunta una rubrica supplementare «Repubblica federale di Jugoslavia 9 975 tonnellate (peso carcassa)».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 70/97 è modificato come segue:

1) Nel titolo nonché all'articolo 1, paragrafo 1 dopo «Croazia» sono inserite le parole «, della Repubblica federale di Jugoslavia».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1997.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

H. VAN MIERLO

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 18. 1. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 826/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 1997
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne
bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/97⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione

dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 19. 4. 1997, pag. 26.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1 i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er} paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no n° 1 do artigo 1° do Regulamento (CEE) n° 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmät

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

	Categoría A					Categoría C		
	S	E	U	R	O	U	R	O
Estados miembros o regiones de Estados miembros								
Medlemsstat eller region								
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats								
Κράτος μέλος ή περιοχές κράτους μέλους								
Member States or regions of a Member State								
États membres ou régions d'États membres								
Stati membri o regioni di Stati membri								
Lidstaat of gebied van een lidstaat								
Estados-membros ou regiões de Estados-membros								
Jäsenvaltiot tai alueet								
Medlemsstater eller regioner								
België/Belgique		x	x	x				
Danmark				x	x			
Deutschland			x	x				
Spain			x	x				
France			x	x				x
Ireland						x	x	x
Nederland				x				
Österreich			x	x				
Portugal			x	x				
Suomi				x	x			
Sweden				x	x			
Great Britain			x	x	x	x	x	x
Northern Ireland			x	x	x	x	x	x

REGOLAMENTO (CE) N. 827/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 786/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 786/97 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 786/97, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 114 dell'1. 5. 1997, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	36,85 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	35,99 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	36,85 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	35,99 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4006
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	40,06
1701 99 10 9910	40,05
1701 99 10 9950	40,05
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4006

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 828/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 43,085 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 829/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(3) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

(4) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,47	—	0,00
1703 90 00 ⁽¹⁾	12,35	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 830/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1997

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Portogallo, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per l'importazione di granturco in Portogallo.

2. La gara è aperta fino al 29 maggio 1997. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

3. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95, sino al 30 giugno 1997.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 831/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1997

recante norme di commercializzazione per gli avocadoi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2200/96 elenca, nell'allegato I, i prodotti per i quali è necessario adottare norme di qualità; che, tra i prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96, gli avocadoi non sono ancora oggetto di norme comunitarie; che è quindi necessario fissare norme di commercializzazione per tali prodotti; che, per motivi di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto delle norme raccomandate, per i prodotti in questione, dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;

considerando che l'applicazione di tali norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacenti, ad orientare la produzione per renderla rispondente alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali in base ad una concorrenza leale, contribuendo al miglioramento della redditività della produzione;

considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto a lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata e le varie manipolazioni cui sono sottoposti i prodotti possono provocare alterazioni dovute all'evoluzione biologica o alla deperibilità; che occorre tener conto di tali alterazioni all'atto dell'applicazione delle norme nelle fasi di

commercializzazione successiva a quella della spedizione; che per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, si deve prendere in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme di commercializzazione per gli avocadoi, di cui al codice NC 0804 40, sono stabilite nell'allegato.
2. Le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, nei modi stabiliti dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare:

- a) una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- b) per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

NORME PER GLI AVOCADI

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica agli avocado delle varietà (cultivars) derivate dalla *Persea americana* Mill., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i frutti partenocarpici e gli avocado destinati alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA QUALITÀ

La norma è intesa a definire le caratteristiche qualitative che gli avocado devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, gli avocado devono essere:

- interi;
- sani: sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
- praticamente privi di parassiti;
- praticamente privi di danni provocati da parassiti;
- esenti da danni causati dal freddo;
- con un peduncolo di lunghezza inferiore a 10 mm, reciso con taglio netto; la mancanza di peduncolo non è tuttavia considerata un difetto quando il punto d'attacco peduncolare del frutto è asciutto e intatto;
- privi di umidità esterna anormale;
- privi di odore e/o sapore estranei.

Gli avocado devono essere raccolti con cura, ad uno stadio dello sviluppo fisiologico che permetta al processo di maturazione di giungere a termine. I frutti maturi non devono essere amari.

Lo sviluppo e lo stato degli avocado devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse;
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Gli avocado sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

Gli avocado di questa categoria devono essere di qualità superiore. La forma e la colorazione devono risultare tipiche della varietà.

Devono essere privi di difetti, salvo leggerissime alterazioni superficiali della buccia che non possono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto. Il peduncolo, se è presente, deve essere intatto.

ii) Categoria I

Gli avocado classificati in questa categoria devono essere di buona qualità. Devono presentare il colore e la forma tipici della varietà.

Tuttavia, sono ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono comunque pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- leggeri difetti di forma e di colorazione;
- leggeri difetti della buccia (formazione sugherosa, lenticelle cicatrizzate) e bruciature provocate dal sole la cui superficie totale non può superare i 4 cm².

In nessun caso questi difetti possono riguardare la polpa del frutto.

Il peduncolo, se è presente, può essere leggermente danneggiato.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende gli avocado che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

I frutti possono presentare i seguenti difetti, purché mantengano le caratteristiche essenziali per quanto riguarda la qualità, la conservazione e la presentazione:

- difetti di forma e di colorazione;
- difetti della buccia (formazione sugherosa, lenticelle cicatrizzate) e bruciature provocate dal sole la cui superficie totale non può superare i 6 cm².

In nessun caso questi difetti possono riguardare la polpa del frutto.

Il peduncolo, se è presente, può essere danneggiato.

III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRATURA

La calibratura è determinata dal peso dei frutti; gli avocado sono calibrati in base alla seguente scala:

Scala dei pesi in grammi	Codice del calibro
da 781 a 1 220	4
da 576 a 780	6
da 461 a 575	8
da 366 a 460	10
da 306 a 365	12
da 266 a 305	14
da 236 a 265	16
da 211 a 235	18
da 191 a 210	20
da 171 a 190	22
da 156 a 170	24
da 146 a 155	26
da 136 a 145	28
da 125 a 135	30

Il peso minimo di un avocado non può essere inferiore a 125 g.

IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TOLLERANZE

Sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti di ciascun imballaggio non conformi ai requisiti della categoria indicata.

A. **Tolleranze di qualità**i) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero o in peso di avocado non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente inclusi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di avocado non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente inclusi nelle tolleranze di questa categoria.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di avocado non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume, da ammaccature pronunciate o da alterazioni tali da renderli inadatti al consumo.

B. **Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie, il 10 % in numero o in peso di avocado corrispondenti al calibro immediatamente inferiore e/o superiore a quello indicato.

V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE**A. Omogeneità**

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente avocado della stessa origine, varietà, qualità e calibro.

Le parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Gli avocado devono essere condizionati in modo che sia garantita un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le seguenti indicazioni:

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice (identificazione simbolica) la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- «Avocado» se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Denominazione della varietà.

C. Origine del prodotto

- Paese di origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro, espresso dal peso minimo e massimo.
- Numero di codice della scala di calibratura e numero di frutti, qualora non corrisponda al numero di codice o eventualmente numero di codice della scala di calibratura e peso netto dell'imballaggio.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

REGOLAMENTO (CE) N. 832/97 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1997

**recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio,
che istituisce delle misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti
della floricoltura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2275/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, che istituisce misure specifiche nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (¹), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 2275/96 prevede una partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e di prodotti della floricoltura comunitaria all'interno e all'esterno della Comunità;

considerando che è opportuno definire le principali azioni che saranno prese in considerazione per la concessione di un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono seguire una strategia coerente e presentare garanzie per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi previsti a medio termine e la tutela degli interessi comunitari; che ad esse devono impegnarsi i principali operatori interessati della filiera economica, essere presentate in una forma armonizzata e contenere i dati necessari per consentire una valutazione;

considerando che occorre prevedere la procedura da seguire ed i criteri da applicare allo scopo di determinare ogni anno gli Stati membri in cui verranno eseguite le azioni di promozione e ripartire tra di essi l'importo globale disponibile;

considerando che occorre determinare le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte delle organizzazioni professionali nonché quelle relative alla valutazione e alla selezione delle azioni da parte degli organismi autorizzati dagli Stati membri; che, nell'ambito di tale procedura, occorre consentire alla Commissione di inviare le proprie osservazioni agli Stati membri;

considerando che le diverse modalità di esecuzione degli impegni assunti devono essere oggetto di contratti fra gli interessati e i competenti organismi nazionali in base a contratti tipo forniti dalla Commissione;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commis-

sione sia tenuta informata dei risultati delle misure previste dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le azioni intese a promuovere il consumo di piante vive e prodotti della floricoltura previste dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2275/96, nella Comunità e fuori di essa, sono incluse all'interno di programmi.

2. Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti e conformi che rivestono un'ampiezza sufficiente per contribuire ad aumentare lo smaltimento della produzione e il consumo, nonché, eventualmente a tale fine, consentire di orientare e adeguare la produzione alle necessità del mercato.

3. I programmi sono realizzati in un periodo di uno o più anni dalla data della firma dei contratti annuali di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Tuttavia, la durata dei programmi non può superare tre anni a decorrere dalla data della firma del contratto concluso nel corso del primo anno di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

1. I programmi possono concedere le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione di campagne pubblicitarie generiche radiotelevisive e sui giornali, nonché mediante manifesti;
- b) l'organizzazione di azioni di informazione sui luoghi di vendita;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni;
- d) la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;
- e) l'organizzazione di campagne di relazioni pubbliche presso opinionisti e la popolazione in generale;
- f) la preparazione di materiale pedagogico.

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 29. 11. 1996, pag. 7.

2. I programmi possono essere accompagnati dalle seguenti azioni complementari:

- a) la realizzazione di indagini di mercato e prove e studi sul consumo;
- b) la diffusione presso gli operatori dei risultati di ricerche di mercato e della sua promozione;
- c) l'introduzione di nuovi modi di confezionamento e presentazione dei prodotti.

3. Non sono prese in considerazione le azioni che fruiscono di altri aiuti comunitari o di altre sovvenzioni nazionali o regionali.

Tuttavia, per il 1997, il 1998 e il 1999 possono essere prese in considerazione le azioni che fruiscono di altre sovvenzioni nazionali o regionali non eccedenti il 20 % del bilancio totale.

Articolo 3

1. Ogni anno sono determinati, secondo la procedura di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio (¹):

- a) gli Stati membri in cui le associazioni conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 realizzeranno le campagne promozionali;
- b) l'importo destinato al finanziamento di dette campagne in ciascuno dei suddetti Stati membri; la ripartizione dell'importo globale viene eseguita tenendo conto del valore della produzione dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro che non utilizzi, in tutto o in parte, l'importo accordatogli per un anno determinato, può decidere di destinare tale importo per l'esecuzione di un altro progetto selezionato e rimasto in sospeso per mancanza di mezzi finanziari sufficienti oppure di rinunciare a tale contributo. In quest'ultimo caso la Commissione ripartisce l'importo disponibile proporzionalmente tra gli Stati membri interessati.

3. Per il 1997 la partecipazione finanziaria comunitaria disponibile è ripartita come segue:

Paese	Importo (1 000 ECU)	Percentuale
Paesi Bassi	4 322,321	29,60
Germania	2 566,028	17,58
Italia	2 543,761	17,42
Francia	1 492,665	10,22
Regno Unito	908,608	6,22
Spagna	674,619	4,62
Danimarca	550,089	3,77
Belgio	490,844	3,36

(¹) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

Paese	Importo (1 000 ECU)	Percentuale
Austria	243,411	1,67
Svezia	193,808	1,33
Grecia	183,216	1,25
Finlandia	130,629	0,89
Portogallo	100,000	0,68
Irlanda	100,000	0,68
Lussemburgo	100,000	0,68
EUR 15	14 600,000	100,00

Articolo 4

1. I programmi di cui all'articolo 1 sono presentati da associazioni rappresentative che raggruppano operatori di uno o più comparti nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, come le organizzazioni di produttori o le loro unioni nonché di commercianti o loro associazioni.

2. L'associazione che ha presentato la domanda di contributo ha la responsabilità esclusiva dell'esecuzione delle azioni selezionate per il contributo finanziario. L'associazione ha la capacità giuridica necessaria per l'esecuzione delle azioni e ha la sede sociale nella Comunità.

Articolo 5

1. La domanda di contributo è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale l'associazione ha la sede sociale, ogni anno entro il 31 marzo.

Tuttavia, per il 1997, la scadenza per la presentazione delle domande è il 30 maggio 1997.

La domanda contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato, ed è accompagnata dalle seguenti indicazioni:

- a) condizioni del commercio e del consumo delle piante vive e dei prodotti della floricoltura nelle regioni interessate;
- b) risultati stimati delle azioni proposte e loro adeguamento agli obiettivi generali e specifici del programma.

2. L'organismo competente controlla che le informazioni contenute nelle domande siano esatte e conformi al regolamento (CE) n. 2275/96 e al presente regolamento. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno, e per il 1997 anteriormente al 21 giugno, lo Stato membro interessato forma, in base ai criteri di cui all'articolo 6, l'elenco provvisorio delle azioni selezionate per la concessione del contributo finanziario della Comunità, entro i limiti degli importi determinati conformemente all'articolo 3. Tale contributo finanziario è pari al 60 % del costo reale delle azioni selezionate.

3. Lo Stato membro comunica senza indugio alla Commissione l'elenco provvisorio delle azioni selezionate ed una copia delle relative domande. La Commissione invia agli Stati membri le eventuali proprie osservazioni sulle azioni allo scopo di assicurarne la legittimità e il coordinamento a livello comunitario. A partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di cui al paragrafo 2, ogni Stato membro fissa l'elenco definitivo delle azioni selezionate e lo trasmette senza indugio alla Commissione.

Articolo 6

L'elenco delle azioni selezionate viene compilato, in particolare, in funzione della coerenza delle strategie presentate, della qualità delle azioni proposte, dell'impatto prevedibile della loro realizzazione, delle capacità di esecuzione e delle garanzie di efficienza e di rappresentatività delle associazioni.

Gli Stati membri privilegiano le azioni da realizzare sul territorio di più Stati membri.

Articolo 7

1. L'organismo competente informa i richiedenti circa l'esito delle domande di contributo, nel più breve tempo possibile.

2. Gli organismi competenti concludono contratti annuali con gli interessati entro il mese successivo alla compilazione dell'elenco delle azioni selezionate conformemente all'articolo 5, paragrafo 3.

A tale scopo, gli organismi competenti utilizzano i contratti tipo forniti loro dalla Commissione. Tali contratti comprendono le condizioni generali pertinenti che si presumono conosciute e accettate dal contraente.

3. Il contratto è efficace soltanto dopo la costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione pari al 15 % dell'importo del finanziamento comunitario, destinata a garantire la corretta esecuzione del contratto. Se la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione non previene all'organismo competente entro le due settimane successive alla data della conclusione del contratto, questo cessa di produrre effetti.

La cauzione è costituita secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (¹).

L'esigenza principale di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento è la tempestiva esecuzione delle misure previste dal contratto.

La cauzione viene svincolata alle condizioni ed entro i termini previsti all'articolo 8 del presente regolamento per il pagamento del saldo.

4. L'organismo competente contraente trasmette senza indugio una copia del contratto alla Commissione.

Articolo 8

1. A decorrere dalla data della firma del contratto, il contraente può presentare all'organismo competente una domanda di anticipo.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario.

L'organismo competente esegue il pagamento dell'anticipo entro il 15 ottobre dell'anno di cui trattasi.

Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente contraente, di una cauzione pari al 110 % di tale anticipo, secondo le modalità di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.

2. Le domande di pagamento sono presentate ogni trimestre, accompagnate dai documenti giustificativi e da una relazione intermedia sull'esecuzione del contratto.

Tuttavia, tali pagamenti e l'anticipo di cui al paragrafo 1 non possono superare globalmente il 75 % del totale del contributo finanziario comunitario.

3. La domanda di saldo è presentata prima della fine del quarto mese successivo alla data della conclusione delle azioni previste dal contratto. Essa è accompagnata da quanto segue:

- a) adeguati documenti giustificativi;
- b) riepilogo delle azioni realizzate;
- c) relazione di valutazione interna dei risultati ottenuti, accertabili alla data della relazione, nonché dell'uso che può esserne fatto.

Salvo casi di forza maggiore, la presentazione tardiva della domanda di saldo e della relativa documentazione implica una riduzione del saldo, pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

4. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei documenti di cui al paragrafo 3.

Il saldo è ridotto in proporzione dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

5. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata purché, al momento del versamento del saldo, sia stato accertato il diritto definitivo all'importo anticipato.

6. L'organismo competente esegue i versamenti previsti ai paragrafi da 1 a 5 entro tre mesi dalla ricezione della domanda. Può tuttavia rinviare i versamenti di cui ai paragrafi 2 e 4 qualora siano necessarie verifiche supplementari.

(¹) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

7. L'organismo competente trasmette quanto prima alla Commissione le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 3.

8. L'importo globale di ciascuno Stato membro fissato ogni anno conformemente all'articolo 3 è convertito in moneta nazionale al tasso agricolo applicabile il 1° aprile dell'anno di cui trattasi. Tuttavia, per il 1997 la data da prendere in considerazione è il 1° maggio.

Articolo 9

1. Gli organismi competenti prendono i provvedimenti necessari per verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, presso i suoi eventuali copartecipanti e presso i subappaltatori, quanto segue:

- a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;
- b) l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Essi informano senza indugio la Commissione circa i risultati dei controlli.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, quando il contraente realizza azioni in uno Stato membro che non sia quello in cui è stabilito l'organismo competente contraente, l'organismo competente dello Stato membro interessato fornisce a quest'ultimo tutta la collaborazione necessaria.

3. Ai fini del controllo delle azioni realizzate nei paesi terzi, l'organismo competente dello Stato membro interessato decide i mezzi più appropriati per assicurare tale controllo e ne informa la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento alle verifiche e ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Essa può anche procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 10

Nel corso dell'ultimo anno di esecuzione del programma, un organismo indipendente, scelto dallo Stato membro interessato previo accordo della Commissione, effettua una valutazione esterna delle azioni programmate e approvate.

La valutazione esterna implica la valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi fissati delle azioni programmate e approvate, nonché l'analisi del rapporto costo/efficienza, azione per azione e per l'insieme del programma, in base a opportuni indicatori («output» e «input»).

La valutazione viene comunicata quanto prima alla Commissione.

L'organismo competente si assume la spesa di tale valutazione, il cui finanziamento è assicurato secondo le stesse modalità previste per le azioni promozionali.

Articolo 11

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo di cui trattasi, maggiorato di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso dal pagamento al rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso di tale interesse è quello applicato dall'istituto monetario europeo alle proprie operazioni in Ecu, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o uffici pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia in proporzione alla partecipazione finanziaria comunitaria.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5.2. *Soci* (una scheda per ciascuno)

Nome o ragione sociale:									
Forma giuridica:	Tipo: (1) <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>OP <input type="checkbox"/></td> <td>IT <input type="checkbox"/></td> <td>D <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>AS <input type="checkbox"/></td> <td>C <input type="checkbox"/></td> <td>A <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	OP <input type="checkbox"/>	IT <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>	AS <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>		
OP <input type="checkbox"/>	IT <input type="checkbox"/>	D <input type="checkbox"/>							
AS <input type="checkbox"/>	C <input type="checkbox"/>	A <input type="checkbox"/>							
Attività principale:									
Posizione in seno all'associazione: <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>— socio</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>— committente</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		— socio	<input type="checkbox"/>	— committente	<input type="checkbox"/>				
— socio	<input type="checkbox"/>								
— committente	<input type="checkbox"/>								
Responsabilità e contributo all'esecuzione del programma:									
Esperienza e riferimenti (campo d'attività):									
Contributo al finanziamento del programma (moneta nazionale): <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>— 1° anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— 2° anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>— 3° anno</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale:</td> <td></td> </tr> </table>		— 1° anno		— 2° anno		— 3° anno		Totale:	
— 1° anno									
— 2° anno									
— 3° anno									
Totale:									
Diritti all'utilizzazione dei risultati:									

(1) OP = Organizzazione dei produttori
 IT = Industria di trasformazione
 AS = Associazione

C = Commerciante
 D = Dettagliante
 A = Altri

6. Finanziamento del programma:6.1. Costo totale del programma ⁽¹⁾ ⁽²⁾: ECU

6.2. Contributo comunitario richiesto: ECU

a) primo anno di esecuzione: ECU

b) secondo anno di esecuzione: ECU

c) terzo anno di esecuzione: ECU

6.3. Contributo dell'associazione: ECU

di cui:

— fondi propri:.....

— prestiti:.....

— prestazioni in natura:.....

— altre partecipazioni:.....

7. Informazioni di carattere generale:Subappaltatori: sì no

In caso affermativo, indicarlo(i):

Precisare il(i) compito(i):

Forma d'impegno: contratto ⁽³⁾ Altra ⁽³⁾

In caso di altra forma d'impegno, specificarla:

8. Dichiarazione:

Il(i) sottoscritto(i) dichiara(no) di:

a) disporre dei fondi necessari per il finanziamento integrale del programma;

b) non beneficiare di altro contributo comunitario, né di qualsiasi altra sovvenzione nazionale o regionale superiore del 20 % al bilancio totale.

.....
(Data).....
(Firma) ⁽⁴⁾⁽¹⁾ Al netto dell'IVA.⁽²⁾ Per la durata dell'esecuzione del programma.⁽³⁾ Allegare copia.⁽⁴⁾ Del responsabile in nome dell'associazione o degli associati.

II

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Un programma deve comportare almeno i seguenti elementi:

1. Riassunto del programma relativo agli aspetti di cui ai punti da 3 a 6 (2 pagine al massimo).
2. Le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.
3. Le azioni previste.
4. La strategia: destinatari, metodologia, fasi successive di realizzazione e scadenze di esecuzione.
5. Attuazione delle azioni dal punto di vista tecnico, scientifico, economico, finanziario, divulgativo, logistico, ecc.
6. I risultati previsti ed i vantaggi per gli operatori del settore ed il mercato comunitario.
7. I criteri di valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti a programma ultimato.
8. Prospettive in materia di sfruttamento e di divulgazione dei risultati.

III

FONDI STANZIATI

I fondi stanziati, al netto delle tasse, a favore delle varie azioni, espressi in ecu, presentati dettagliatamente e motivati⁽¹⁾, con ripartizione degli importi per categoria e per anno.

⁽¹⁾ In base a preventivi spese di onorari ecc. ed in caso di subappalto, in base alle offerte.

REGOLAMENTO (CE) N. 833/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il frumento tenero, le farine di frumento tenero e di spelta e le farine di frumento segalato, le semole e i semolini di frumento tenero e di spelta, così come di frumento duro, le farine di frumento duro e le semole e i semolini di

frumento duro presentano un carattere speculativo; che è stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 6 e 7 maggio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 99, 1101 00 11, 1101 00 15, 1101 00 90, 1103 11 10 e 1103 11 90, presentate il 6 e 7 maggio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 834/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da una situazione di incertezza; che è necessario evitare domande a fini speculativi che possono sia provocare distorsioni di concorrenza tra gli operatori sia compromettere la continuità delle esportazioni di questi prodotti per il resto del periodo in causa;

che occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti di cui trattasi e non rilasciare i titoli per questi prodotti le cui domande sono pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0401 20 91 9100 è sospeso a partire dall'8 maggio 1997.
2. Non è dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari del codice NC 0401 20 91 9100 presentate a partire dal 1° maggio 1997 e attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dall'8 maggio 1997.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 5. 3. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 835/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono state fissate dal regolamento (CE) n. 730/97 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 730/97 ai dati di cui la Commissione

ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissate per i prodotti come tali nell'allegato del regolamento (CE) n. 730/97, sono modificate, per i prodotti compresi nell'allegato del presente regolamento, conformemente agli importi di cui in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1997, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	+	2,327	0402 21 99 9600	+	131,29
0401 10 90 9000	+	2,327	0402 21 99 9700	+	137,24
0401 20 11 9100	+	2,327	0402 21 99 9900	+	143,96
0401 20 11 9500	+	3,597	0402 29 15 9200	+	0,6300
0401 20 19 9100	+	2,327	0402 29 15 9300	+	0,9530
0401 20 19 9500	+	3,597	0402 29 15 9500	+	1,0040
0401 20 91 9100	+	4,790	0402 29 15 9900	+	1,0802
0401 20 91 9500	+	5,581	0402 29 19 9200	+	0,6300
0401 20 99 9100	+	4,790	0402 29 19 9300	+	0,9530
0401 20 99 9500	+	5,581	0402 29 19 9500	+	1,0040
0401 30 11 9100	+	7,161	0402 29 19 9900	+	1,0802
0401 30 11 9400	+	11,05	0402 29 91 9100	+	1,0878
0401 30 11 9700	+	16,60	0402 29 91 9500	+	1,1851
0401 30 19 9100	+	7,161	0402 29 99 9100	+	1,0878
0401 30 19 9400	+	11,05	0402 29 99 9500	+	1,1851
0401 30 19 9700	+	16,60	0402 91 11 9110	+	2,327
0401 30 31 9100	+	28,24	0402 91 11 9120	+	4,790
0401 30 31 9400	+	44,10	0402 91 11 9310	+	14,00
0401 30 31 9700	+	48,63	0402 91 11 9350	+	17,15
0401 30 39 9100	+	28,24	0402 91 11 9370	+	20,85
0401 30 39 9400	+	44,10	0402 91 19 9110	+	2,327
0401 30 39 9700	+	48,63	0402 91 19 9120	+	4,790
0401 30 91 9100	+	55,43	0402 91 19 9310	+	14,00
0401 30 91 9400	+	81,46	0402 91 19 9350	+	17,15
0401 30 91 9700	+	95,06	0402 91 19 9370	+	20,85
0401 30 99 9100	+	55,43	0402 91 31 9100	+	9,464
0401 30 99 9400	+	81,46	0402 91 31 9300	+	24,65
0401 30 99 9700	+	95,06	0402 91 39 9100	+	9,464
0402 10 11 9000	+	63,00	0402 91 39 9300	+	24,65
0402 10 19 9000	+	63,00	0402 91 51 9000	+	11,05
0402 10 91 9000	+	0,6300	0402 91 59 9000	+	11,05
0402 10 99 9000	+	0,6300	0402 91 91 9000	+	55,43
0402 21 11 9200	+	63,00	0402 91 99 9000	+	55,43
0402 21 11 9300	+	95,30	0402 99 11 9110	+	0,0233
0402 21 11 9500	+	100,40	0402 99 11 9130	+	0,0480
0402 21 11 9900	+	108,00	0402 99 11 9150	+	0,1336
0402 21 17 9000	+	63,00	0402 99 11 9310	+	16,14
0402 21 19 9300	+	95,30	0402 99 11 9330	+	19,37
0402 21 19 9500	+	100,40	0402 99 11 9350	+	25,75
0402 21 19 9900	+	108,00	0402 99 19 9110	+	0,0233
0402 21 91 9100	+	108,78	0402 99 19 9130	+	0,0480
0402 21 91 9200	+	109,53	0402 99 19 9150	+	0,1336
0402 21 91 9300	+	110,88	0402 99 19 9310	+	16,14
0402 21 91 9400	+	118,51	0402 99 19 9330	+	19,37
0402 21 91 9500	+	121,15	0402 99 19 9350	+	25,75
0402 21 91 9600	+	131,29	0402 99 31 9110	+	0,1026
0402 21 91 9700	+	137,24	0402 99 31 9150	+	26,81
0402 21 91 9900	+	143,96	0402 99 31 9300	+	0,2824
0402 21 99 9100	+	108,78	0402 99 31 9500	+	0,4863
0402 21 99 9200	+	109,53	0402 99 39 9110	+	0,1026
0402 21 99 9300	+	110,88	0402 99 39 9150	+	26,81
0402 21 99 9400	+	118,51	0402 99 39 9300	+	0,2824
0402 21 99 9500	+	121,15			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,4863	0404 90 21 9950	+	13,87
0402 99 91 9000	+	0,5543	0404 90 23 9120	+	61,94
0402 99 99 9000	+	0,5543	0404 90 23 9130	+	94,45
0403 10 11 9400	+	2,327	0404 90 23 9140	+	99,50
0403 10 11 9800	+	3,597	0404 90 23 9150	+	107,03
0403 10 13 9800	+	4,790	0404 90 23 9911	+	2,327
0403 10 19 9800	+	7,161	0404 90 23 9913	+	4,790
0403 10 31 9400	+	0,0233	0404 90 23 9915	+	7,161
0403 10 31 9800	+	0,0360	0404 90 23 9917	+	11,05
0403 10 33 9800	+	0,0480	0404 90 23 9919	+	16,60
0403 10 39 9800	+	0,0716	0404 90 23 9931	+	13,87
0403 90 11 9000	+	61,94	0404 90 23 9933	+	17,00
0403 90 13 9200	+	61,94	0404 90 23 9935	+	20,66
0403 90 13 9300	+	94,45	0404 90 23 9937	+	24,43
0403 90 13 9500	+	99,50	0404 90 23 9939	+	25,54
0403 90 13 9900	+	107,03	0404 90 29 9110	+	107,83
0403 90 19 9000	+	107,83	0404 90 29 9115	+	108,54
0403 90 31 9000	+	0,6194	0404 90 29 9120	+	109,89
0403 90 33 9200	+	0,6194	0404 90 29 9130	+	117,46
0403 90 33 9300	+	0,9445	0404 90 29 9135	+	120,05
0403 90 33 9500	+	0,9950	0404 90 29 9150	+	130,11
0403 90 33 9900	+	1,0703	0404 90 29 9160	+	136,02
0403 90 39 9000	+	1,0783	0404 90 29 9180	+	142,66
0403 90 51 9100	+	2,327	0404 90 81 9100	+	0,6194
0403 90 51 9300	+	3,597	0404 90 81 9910	+	0,0233
0403 90 53 9000	+	4,790	0404 90 81 9950	+	16,00
0403 90 59 9110	+	7,161	0404 90 83 9110	+	0,6194
0403 90 59 9140	+	11,05	0404 90 83 9130	+	0,9445
0403 90 59 9170	+	16,60	0404 90 83 9150	+	0,9950
0403 90 59 9310	+	28,24	0404 90 83 9170	+	1,0703
0403 90 59 9340	+	44,10	0404 90 83 9911	+	0,0233
0403 90 59 9370	+	48,63	0404 90 83 9913	+	0,0480
0403 90 59 9510	+	55,43	0404 90 83 9915	+	0,0716
0403 90 59 9540	+	81,46	0404 90 83 9917	+	0,1105
0403 90 59 9570	+	95,06	0404 90 83 9919	+	0,1660
0403 90 61 9100	+	0,0233	0404 90 83 9931	+	16,00
0403 90 61 9300	+	0,0360	0404 90 83 9933	+	19,20
0403 90 63 9000	+	0,0480	0404 90 83 9935	+	25,52
0403 90 69 9000	+	0,0716	0404 90 83 9937	+	26,55
0404 90 21 9100	+	61,94	0404 90 89 9130	+	1,0783
0404 90 21 9910	+	2,327	0404 90 89 9150	+	1,1746
			0404 90 89 9930	+	0,3390
			0404 90 89 9950	+	0,4863
			0404 90 89 9990	+	0,5543

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6).

Tuttavia, il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da "".

Se non è indicata alcuna destinazione (+ +), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 836/97 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 1997
concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 885/96 della Commissione, del 15 maggio 1996, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁴⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 885/96 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1996 al 31 maggio 1997, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 5 maggio 1997 superano il quantitativo massimo mensile

menzionato nell'allegato di detto regolamento per il mese di maggio 1997; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 5 maggio 1997 e anteriormente al 1° giugno 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 7 maggio 1997, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 5 maggio 1997 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,56399 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 5 maggio 1997 e anteriormente al 1° giugno 1997 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 del 16. 5. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 837/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 25	052	90,5
	204	46,3
	212	108,7
	999	81,8
ex 0707 00 20	052	93,9
	999	93,9
0709 90 75	052	97,6
	999	97,6
0805 10 21, 0805 10 25, 0805 10 29	052	64,9
	204	39,2
	212	59,8
	400	54,1
	448	28,6
	600	55,6
	624	39,6
	625	37,4
	999	47,4
	0805 30 20	388
528		66,9
600		60,7
999		65,8
0808 10 61, 0808 10 63, 0808 10 69	060	51,0
	388	83,6
	400	82,9
	404	78,7
	508	77,0
	512	71,2
	528	80,0
	804	98,4
	999	77,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 838/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1036/96 della Commissione, del 10 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1737/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1036/96 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f) del regolamento (CE) n. 1036/96 ha fissato a 12 250 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati

durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 maggio 1997 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1036/96 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1036/96, nei primi cinque giorni del mese di giugno 1997 possono essere presentate domande di titoli per 4 971 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 138 dell'11. 6. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 225 del 6. 9. 1996, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 839/97 DELLA COMMISSIONE**del 7 maggio 1997****che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di maggio 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 266/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate

a condizioni speciali per l'anno 1997; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di maggio 1997 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi cinque giorni del mese di giugno 1997 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.⁽²⁾ GU n. L 45 del 15. 2. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.